



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 10 Dicembre 2025

CASI OPERATIVI

Acquisto dell'abitazione del custode: tra deduzione dei costi e detrazione dell'IVA sull'acquisto
di Euroconference Centro Studi Tributari

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La neutralità fiscale dei conferimenti di studi professionali
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

L'uso dell'AI in ambito fiscale necessita di apposite misure di protezione
di Andrea Bonghi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto nel conferimento
di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

Acquisto con patto di riservato dominio e decadenza ppc
di Luigi Scappini



Acquisto dell'abitazione del custode: tra deduzione dei costi e detrazione dell'IVA sull'acquisto

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Alfa S.r.l. ha acquistato un complesso industriale censito in categoria catastale D/8, con annessa abitazione del custode, categoria catastale A/3.

Si chiede quale sia il trattamento, tanto ai fini delle imposte dirette, quanto ai fini IVA, dei costi che saranno sostenuti per la manutenzione e la gestione dell'alloggio del custode.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La neutralità fiscale dei conferimenti di studi professionali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Lavoro autonomo: determinazione del reddito e operazioni straordinarie

Scopri di più

L'introduzione del nuovo [art. 177-bis, TUIR](#), ad opera del D.Lgs. 192/2024 (in attuazione della Legge delega per la Riforma fiscale), risponde **all'obiettivo di sancire la neutralità fiscale** delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Storicamente, in assenza di una **disciplina specifica e in contrasto con le norme previste per le attività d'impresa**, le operazioni di conferimento dello studio professionale (soprattutto in Società tra Professionisti – STP commerciali) **erano considerate** dall'Agenzia delle Entrate **come realizzative** ([risposta a interpello n. 125/E/2018](#)). L'operazione era disciplinata dal combinato disposto degli [artt. 9 e 54, TUIR](#), comportando la potenziale tassazione delle **plusvalenze realizzate sulla base del valore normale** degli elementi conferiti (come la clientela e gli elementi immateriali).

L'[art. 177-bis, TUIR](#), analogamente all'[art. 176](#) per i conferimenti d'azienda, introduce un **principio generale di neutralità fiscale** che elimina questo ostacolo, favorendo così l'aggregazione. Il regime di neutralità fiscale si **applica ai conferimenti a condizione che l'oggetto dell'operazione rientri nella specifica "definizione fiscale" di studio professionale** fornita dall'[art. 177-bis, comma 1, TUIR](#). Ai fini fiscali, per "studio professionale" si intende il «*complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale*». Il requisito del "complesso unitario" **non implica che l'operazione debba riguardare lo studio professionale "nel suo complesso"**. La neutralità può applicarsi anche al **conferimento di un singolo "ramo" dello studio**, purché tale ramo sia autonomamente idoneo a costituire un «*complesso unitario [...] organizzato per l'esercizio dell'attività*». Questa interpretazione si allinea al parallelismo esistente con i **conferimenti di ramo d'azienda in ambito societario**.

L'[art. 177-bis](#) estende la neutralità a **diverse tipologie di conferimenti e apporti**, superando la tradizionale distinzione basata sulla natura (commerciale o non commerciale) del **soggetto conferente e del soggetto conferitario**. Il regime di neutralità fiscale si applica, in via principale, ai **conferimenti di studi professionali** (individuali o associati) in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (STP), ai sensi dell'[art. 10, L. n. 183/2011](#). Il regime si estende anche ai **conferimenti in società per l'esercizio di**

attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui all'[art. 10, L. n. 183/2011 \(art. 177-bis, comma 2, lett. a\)](#)). L'Agenzia delle Entrate ([risposta a interpello n. 148/E/2025](#)) ha chiarito che **questo richiamo è esemplificativo e non esaustivo**, e include tutte le società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali (ad esempio, le società tra avvocati di cui all'[art. 4-bis, Legge n. 247/2012](#), e le S.r.l. costituite per l'esercizio dell'attività odontoiatrica). **Sono esclusi**, invece, i conferimenti in società per **l'esercizio di attività di lavoro autonomo non regolamentate** o i conferimenti nelle c.d. società di mezzi o società di servizi.

La neutralità si applica anche agli **apporti di studi professionali** (complessi unitari organizzati) in associazioni **senza personalità giuridica fra persone fisiche o in società semplici** (ai sensi dell'[art. 5, TUIR](#)), purché costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ([art. 177-bis, comma 2, lett. b](#)). Questa disposizione impedisce che tale apporto sia assimilato a una **cessione a titolo oneroso, che altrimenti sarebbe tassabile**.

Quando il **conferimento rientra nell'ambito applicativo** dell'[art. 177-bis](#), gli effetti fiscali sono volti a garantire la neutralità e la continuità dei valori (simmetria fiscale). Il conferimento non costituisce **realizzo di plusvalenze o minusvalenze**, con la conseguenza che il soggetto conferente (colui che trasferisce lo studio) assume, quale **valore delle partecipazioni ricevute in cambio**, la somma algebrica dei **valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite**, e il soggetto conferitario (la STP o l'associazione) subentra nella posizione del conferente **in ordine a quanto ricevuto**.

I conferimenti dello studio in una STP comportano tipicamente il **passaggio dal regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo** (cassa) a quello del reddito d'impresa (competenza), o viceversa. **Per evitare salti o duplicazioni di imposizione**, l'[art. 177-bis, comma 4](#), stabilisce che i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime "di provenienza" non assumono rilevanza **nella determinazione del reddito del regime "di destinazione"**. Ad esempio, se un credito **non è stato incassato prima del conferimento** (e quindi non ha concorso al reddito per cassa), esso concorrerà alla **determinazione del reddito d'impresa** (a competenza) solo al momento della manifestazione finanziaria (incasso), **al fine di evitare un salto d'imposta**.

ACCERTAMENTO

L'uso dell'AI in ambito fiscale necessita di apposite misure di protezione

di Andrea Bongi

Seminario di specializzazione

Intelligenza Artificiale e fisco

Accertamenti e compliance fiscale l'era digitale

Scopri di più

Utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito fiscale fra massimizzazione dell'efficacia delle attività di selezione del rischio ed **esigenze di tutela dei contribuenti**. È su questo contrasto di interessi che si sviluppano le **attività di analisi** del rischio fiscale **tramite tecniche di intelligenza fiscale** da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza però dimenticare l'esigenza di introdurre **misure di protezione sempre più adeguate a tutela dei dati** e delle informazioni dei contribuenti.

Sul fronte della tutela dei dati, le recenti vicende giudiziarie hanno portato alla luce **situazioni che impongono l'adozione di strumenti** sempre più avanzati in grado di **proteggere la riservatezza dei contribuenti**.

Sulla necessità di adottare **nuove misure di protezione dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria**, sono in corso, da alcuni mesi, una **serie di audizioni dei vertici** dell'Amministrazione finanziaria davanti alla Commissione parlamentare di **vigilanza sull'Anagrafe tributaria**.

Nell'ultima audizione tenutasi, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha illustrato quello che si sta facendo e si è messo in cantiere **proprio su queste tematiche**.

Tra le misure che l'Agenzia intende adottare, vi è anche la possibilità di **inviare dei messaggi di alert al contribuente in caso di accessi anomali o non autorizzati ai suoi dati** presenti nell'Anagrafe tributaria.

Nel frattempo, sono state recentemente adottate **nuove procedure di segregazione organizzativa**, di pseudonimizzazione dei dati anagrafici dei contribuenti e di tracciamento degli accessi. Misure in buona parte riprodotte, quasi specularmente, anche per **l'altra banca dati estremamente sensibile contenuta nell'Anagrafe tributaria: la banca dati fattura integrati**.

Anche di queste novità in tema di **protezione e tutela dei dati** dei contribuenti nelle attività di analisi informatizzate del rischio fiscale avremmo modo di trattare nel **corso specialistico di Euroconference, dal titolo "Intelligenza artificiale e Fisco"**.

Il direttore Carbone ha ricordato, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate non utilizza, ai fini delle analisi di rischio fiscale, informazioni ottenute tramite tecniche di web scraping, **utilizzando i dati presenti sui social**.

Tornando alle analisi di rischio, è opportuno ricordare che l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto previsto nell'[art. 1, comma 682, Legge n. 160/2019](#), e dal successivo Decreto attuativo del 28 giugno 2022, può effettuare **analisi di rischio sui dati dell'archivio dei rapporti finanziari** con l'utilizzo di tecnologie avanzate e tramite elaborazioni e interconnessioni tra le proprie banche dati, al fine di individuare criteri di rischio utili a **selezionare le posizioni da sottoporre a controllo o all'adempimento spontaneo**.

In relazione alle **tecniche di pseudonimizzazione dei dati personali** dei contribuenti, il Direttore ha precisato come tale strumento costituisca una **misura di garanzia aggiuntiva** necessaria per il trattamento dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. Tale misura è stata adottata in base alle previsioni dell'art. 4, n. 5), del Regolamento Privacy e alle **valutazioni d'impatto** effettuate dal Garante della privacy.

Le tecniche di pseudonimizzazione sono gestite esclusivamente dal **partner tecnologico Sogei**, che conserva separatamente le **informazioni necessarie per risalire ai codici fiscali originali**. Gli identificativi pseudonimi, ha ribadito sul punto il Direttore Carbone, hanno validità temporanea e i funzionari dell'Agenzia delle Entrate **non hanno accesso a tali metodi di associazione**.

Ulteriore misura di protezione dei dati dei contribuenti che **è stata recentemente introdotta è la c.d. segregazione organizzativa**. Si tratta, in sostanza, di una **limitazione del numero dei soggetti che possono utilizzare i dati** dell'Archivio dei rapporti finanziari per effetto della quale solo un'unità organizzativa può **svolgere i trattamenti e le analisi di rischio fiscale** sulla base di apposita autorizzazione.

Dal **mese di marzo 2025**, ha aggiunto, inoltre, Carbone, per **l'applicazione SERPICO** (utilizzata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso agli archivi dell'Anagrafe tributaria) e, da ottobre 2025, **per l'applicazione DALI** (applicazione per la liquidazione delle dichiarazioni), è stato introdotto l'obbligo di motivare ogni singolo accesso ai dati, pena l'impossibilità di proseguire la consultazione.

Anche i trattamenti e le analisi di rischio fiscale che hanno a oggetto la **banca dati fattura integrati necessitano di particolari accorgimenti e misure protettive**.

In questo archivio informatico, sono infatti **archiviati i dati**, estrapolati dai file fattura, riferiti alla natura, **qualità e quantità delle operazioni effettuate** dai contribuenti. Si tratta, dunque, di tutte le informazioni inerenti alla **descrizione dell'operazione economica** sottostante alla fattura elettronica.

Com'è noto, il trattamento di tali informazioni di natura qualitativa deve rispettare le



previsioni contenute nel provvedimento del Garante della privacy n. 454 del 22 dicembre 2021 ed è consentito soltanto per le fatture emesse verso altri operatori economici (B2C), con **esclusione delle fatture emesse da soggetti che operano nel settore legale.**

Anche per le attività di trattamento e di analisi del rischio fiscale di tali dati sono previste **tecniche di segregazione organizzativa** che **limitano gli accessi a una sola articolazione** organizzativa dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le altre misure di **sicurezza che l'Agenzia delle Entrate sta introducendo, il Direttore ha evidenziato** uno **specifico progetto** finalizzato ad aumentare il numero di informazioni sugli accessi effettuati, quali la **data e l'ora, la tipologia di credenziale utilizzata, l'identity provider** e l'operazione effettuata, nonché il livello di consapevolezza del contribuente rispetto a operazioni identificate come più a rischio, informando l'utente tramite specifici avvisi (mail o notifiche App IO).

Per effetto di tale innovazione, ha concluso il Direttore sul punto, l'utente dell'area riservata dei servizi telematici **ha a disposizione uno strumento di controllo della propria attività**, per poter rilevare se vi siano stati accessi potenzialmente anomali sulla propria posizione. Il beneficio che deriverebbe da tali implementazioni è **contrastare possibili accessi indebiti** da parte di soggetti non autorizzati.

Avvisare il contribuente degli accessi effettuati ai suoi dati presenti in Anagrafe tributaria, sarebbe davvero un **gran passo in avanti nell'ottica della trasparenza amministrativa** e della **sicurezza dei trattamenti stessi.**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto nel conferimento

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Fiscalità partecipazioni societarie: disciplina e abuso del diritto

Scopri di più

Il **regime fiscale del conferimento di partecipazioni** statisticamente più applicato nella pratica professionale è sicuramente quello a **realizzo controllato**, di cui all'[art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR](#). In questi casi, stante la prioritaria applicazione del regime di cui all'[art. 175](#) in caso di conferenti operanti nella sfera di impresa professionale ([risposta n. 180/E/2025](#)), i soci conferenti saranno, ragionevolmente, **persone fisiche che operano nella sfera privata**.

La determinazione del **costo fiscalmente riconosciuto** si pone come una operazione prodromica che può risultare in molti casi particolarmente **complessa se non addirittura impossibile** nel caso in cui la società abbia una **lunga vita e sia stata costituita come società di persone**.

Il valore del **costo fiscale delle persone fisiche**, infatti, non discende da alcuna evidenza contabile, in quanto la partecipazione è detenuta nella **sfera privata**. Peraltro, come ben noto, il costo fiscale deve essere **determinato in relazione a ciascun socio**. Una volta calcolato il costo fiscale di ciascun socio, possiamo affermare che la **sommatoria dei costi fiscali** in capo ai singoli soci rappresenti la misura dell'incremento del patrimonio netto della conferitaria iscrivibile **senza emersione di plusvalenze**.

Ragionando sulla base di un esempio concreto, potremmo ipotizzare **4 soci al 25%** con i seguenti costi fiscalmente riconosciuti:

- Tizio: 10.000 euro;
- Caio 10.000 euro;
- Sempronio: 100.000 euro;
- Calpurnia: 500.000 euro.

Le ragioni del differente costo fiscale potrebbe ad esempio discendere dalla **seguinte circostanze**. Tizio e Caio potrebbero aver **versato il capitale di 10.000 euro in sede di costituzione** della società. **Sempronio potrebbe essere il discendente di un socio deceduto**. In questo caso il suo costo fiscale è pari al valore del patrimonio netto contabile dichiarato ai fini della successione. Infine, il Costo elevato di Calpurnia potrebbe discendere dal fatto che la

stessa potrebbe essere un **socio recentemente entrato nella compagine** e che ha dovuto corrispondere il prezzo di 500.000 euro per poter acquistare le quote. Oppure potrebbe essere una socia storica come Tizio e Caio solo che, magari in vista di una cessione della partecipazione a terzi, ha rivalutato la partecipazione scontando **l'imposta sostitutiva del 18%** ora inserita a regime **nel nostro ordinamento**.

Il punto fermo nel conferimento è che il **capitale della conferitaria deve essere ripartito al 25% tra i 4 soci**. Qualora il capitale sia fissato in un **importo superiore ai 40.000 euro**, il realizzo controllato in capo a questi determinerà l'emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra **la misura del capitale di loro competenza e il costo di 10.000 euro**. Volendo escludere a priori l'emersione di una base imponibile in capo ai conferenti, l'incremento del patrimonio della **società conferitaria** dovrà avvenire con le **seguenti modalità indicate nella tabella**.

Socio	Costo storico	Incremento del patrimonio netto		
		Capitale	Riserva da conferimento	Totale
Tizio	10.000	10.000	0	10.000
Caio	10.000	10.000	0	10.000
Sempronio	100.000	10.000	90.000	100.000
Calpurnia	500.000	10.000	490.000	500.000
Totale	620.000	40.000	580.000	620.000

Prima della [risoluzione n. 56/E/2023](#) gli operatori attenti erano **oltremodo angustati dalla tesi** espressa nel [principio di diritto n. 10/E/2020](#) secondo cui **avrebbe dovuto trovare applicazione il regime ordinario** dell'[art. 9, TUIR](#), tutte le volte in cui l'incremento del netto nella conferitaria **fosse risultato inferiore al costo fiscale del conferente**. Si tratta di una tesi, ormai superata anche dal dato normativo, che non trovava alcun riscontro nella norma e che non rispondeva nemmeno a esigenze di ragionevolezza o a ragioni di ordine logico sistematico. In sostanza, la paura di vedersi negato il realizzo controllato in caso di un **costo fiscale non calcolato con precisione** induceva i conferenti a operare un **incremento del netto leggermente superiore al costo fiscale**. Vi era anche chi si era ingegnato nel prevedere una clausola **nell'atto di conferimento** secondo cui, in caso di emersione di un costo fiscale maggiore, la **società era autorizzata a iscrivere un maggiore valore della riserva del netto**.

Essendo ora venute meno queste preoccupazioni, qualora vi sia interesse ad azzerare la plusvalenza, la partecipazione verrà iscritta nella conferitaria a un valore pari alla somma dei costi fiscali dei soci. Nel nostro caso, la **partecipazione verrà iscritta a 620.000 euro**.

L'eventuale iscrizione a un valore minore **non determinerà il venir meno del realizzo controllato**; tuttavia, rappresenta una **scelta non conveniente** sotto il profilo strettamente fiscale in quanto:

- la minusvalenza in capo ai **soci non risulterà deducibile** (sul presupposto che il valore normale della quota conferita sia superiore al costo);
- la società conferitaria iscriverà in bilancio la partecipazione ad un **valore più basso**



determinando, quindi, in prospettiva, una **plusvalenza maggiore**. Il problema potrebbe essere relativo in quanto la stessa potrebbe beneficiare della PEX ai sensi dell' [87](#); tuttavia, vari sono i casi in cui **l'esenzione non può trovare applicazione**. Si pensi ai casi di **cessione di una quota iscritta nel circolante** oppure relativa a una società immobiliare di gestione oppure, ancorché relativa a una **società che svolge attività commerciale**, se la cessione avviene quando non risulta ancora soddisfatto **l'holding period di 12 o 60 mesi a seconda dei casi**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Acquisto con patto di riservato dominio e decadenza ppcdi **Luigi Scappini**

OneDay Master

Fiscalità diretta degli immobili posseduti dei privati

Scopri di più

La recente **sentenza n. 634** della **CGT** di **II grado** delle **Marche** ha analizzato un caso di **decadenza** dall'agevolazione per la c.d. **piccola proprietà contadina** nell'ipotesi di **acquisto** del **terreno** a mezzo di **patto di riservato dominio**.

La **fattispecie** è **interessante** in quanto, ad esempio, tale **forma** di acquisto dei terreni è quella **utilizzata** da **ISMEA** per gli interventi fondiari dedicati ai giovani.

Tale è l'operazione **Generazione terra** con cui **ISMEA** ha **supportato** giovani **imprenditori agricoli under 41** che intendevano ampliare la superficie della propria azienda mediante l'**acquisto** di un **terreno**, confinante o funzionalmente utile con la **superficie già facente parte dell'azienda agricola** condotta in proprietà, affitto o comodato, da **almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda**, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da **almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda**, nonché i **c.d. giovani startupper**.

Nel caso oggetto della sentenza, una **società agricola** aveva proceduto all'**acquisto** di un **compendio** immobiliare a destinazione agricola con la formula della **riserva di proprietà** fino al **pagamento del saldo**, come previsto dall'[art. 1523, c.c.](#), **chiedendo**, in atto, l'applicazione dell'agevolazione per la **piccola proprietà contadina** di cui all'[art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009](#).

La norma, come noto, riconosce per **gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni** e relative pertinenze, qualificati agricoli in **base a strumenti urbanistici vigenti**, posti in essere a favore di **coltivatori diretti e IAP**, regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché **per le operazioni fondiarie operate attraverso ISMEA**, l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell'imposta catastale nella **misura dell'1%**.

È prevista la decadenza dall'agevolazione quando, **prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti**, vi sia l'alienazione volontaria dei terreni o la cessazione dalla coltivazione o

conduzione diretta, **salvo le deroghe espressamente concesse**.

Nel caso di specie, **prima** che fosse **decorso** il **quinquennio** richiesto dalla norma, interveniva un ulteriore **atto notarile** con cui veniva **risolta** la **vendita** in quanto le parti si davano atto che il **corrispettivo non** era stato **pagato interamente** e che non era intenzione della **parte acquirente versare quanto dovuto**.

Per effetto dell'atto risolutivo, l'Agenzia delle Entrate procedeva alla **revoca delle agevolazioni** e al conseguente **avviso di liquidazione** che non veniva impugnato, ragion per cui, per effetto della sua definitività si **procedeva all'iscrizione a ruolo**.

In **data successiva** le parti procedevano alla stipula di un **nuovo atto notarile** con l'intento di affermare la **natura** meramente **ricognitiva** dell'atto di risoluzione e la conseguente assenza di effetti traslativi.

Il diniego alla successiva istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione originava il contenzioso con parere favorevole all'Agenzia delle Entrate sia in I che II grado.

I giudici di **secondo grado**, infatti, preliminarmente ricordano che, l'[art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986](#), stabilisce che «*non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore*».

Analizzando gli **effetti** della vendita con **riserva** della **proprietà**, essi **non** sono **similiari** sotto il profilo **civilistico** che **collega** il momento di **trasferimento** della proprietà alla data di **pagamento** dell'intero prezzo, e quello **fiscale** che, al contrario da **rilievo** all'**anticipazione** di materia imponibile.

In ragione di ciò, come affermato anche di recedente dalla Corte di Cassazione con l'[ord. n. 5068/2025](#), **non** si ha **violazione** dell'[art. 27, D.P.R. n. 131/1986](#), in quanto la **vendita** con **riserva** di **proprietà** è **equiparata** a una **ordinaria vendita**, in cui rileva il momento della **conclusione del contratto** e non già il **successivo momento del pagamento integrale del prezzo**.

In ragione di ciò, la **risoluzione** per **mancato pagamento** del prezzo, determina un **effetto traslativo** che, intervenendo nel caso di specie in vigenza del **quinquennio di monitoraggio**, comporta la **decadenza** dall'agevolazione per la **piccola proprietà contadina**.